COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Provincia di Novara
C.A.P. 28053 – TEL.0331/971920 FAX 0331/962277

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 151

OGGETTO :
ATTO DI INDIRIZZO E COSTITUZIONE DEL FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue**, addì **cinque**, del mese di **dicembre** alle ore **11:10** ed in prosieguo convocata nei modi di legge si è riunita la GIUNTA COMUNALE in modalità mista (presenza/videoconferenza) e fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
Massimo Stilo	SINDACO	Presente
Alessandra Zarini	ASSESSORE	Presente
Vito Diluca	VICE SINDACO	Presente
Marta Moalli	ASSESSORE	Presente
David Amelio Luigi Guenzi	ASSESSORE	Presente
Sonia Fanchini	ASSESSORE	Presente

Presenti 6 Assenti 0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Angela Dott.ssa Ganeri che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Stilo Massimo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La seduta si è svolta in modalità mista (presenza/videoconferenza). Partecipano in videoconferenza il Segretario Comunale Dottoressa Angela Ganeri e gli Assessori Fanchini e Moalli.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 30.04.2019 n. 34 (c.d. Decreto crescita), convertito con modificazione dalla Legge 28.06.2019 n. 58, che ha disposto che il limite al trattamento accessorio al personale di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del livello medio pro capite, riferito all'anno 2018 del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31.12.2018;
- l'art. 47 del D. Lgs. 165/2001, che disciplina il *Procedimento di contrattazione collettiva* a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D. Lgs. 165/2001, il quale recita: "*Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese*";
- l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, integrato dall'art. 11, comma 1, lett. c) nn. da 1) a 3) del D. Lgs. 74/2017 laddove stabilisce:
  - al comma 3-bis, che *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni….omissis…*";
  - al comma 3-quinquies, che "…*omissis…. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'affettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni….omissis…" ;*
- l'art. 45, comma 3, del D. Lgs. 165/2001, che dispone: "*I contratti collettivi definiscono in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati:*
  - *alla performance individuale;*
  - *alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'amministrazione;*

- *all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";*

- l'art. 4 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i. che prevede che *" Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni , e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.*
- il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed in particolare l'appendice V "*Sistema della performance individuale e collettiva*";
- il D. Lgs.25.05.2017, n .75, ed in particolare l'art. 23 "*Salario accessorio e sperimentazione*";
- il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21.05.2018, nonché i CCNL vigenti nel tempo;
- il CCNL per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021 sottoscritto in data 16.11.2022, nonché i CCNL vigenti nel tempo;
- il Contratto Integrativo Decentrato per il triennio 2019/2021 per il personale del Comune di Castelletto Sopra Ticino;

EVIDENZIATO che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della *Repubblica* in data 27.04.2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue: "*Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto legge 30.04.20219 n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020";*

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08.06.2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

CONSIDERATO che la norma prevista dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75/2017 non deve essere più considerata come valore assoluto da prendere a riferimento, bensì il limite minimo inderogabile ammontante ad € 250.567,64, sotto il quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio;

CONSIDERATO che:
- con propria Deliberazione n. 137 del 29.11.2021, ad oggetto: "Integrazione indirizzi alla Delegazione trattante di parte pubblica" con la quale si fornivano alla Delegazione trattante di parte pubblica l'indirizzo di definire criteri specifici per consentire l'attivazione di nuove progressioni a decorrere da tale anno e per il successivo triennio 2022-2024*;*
- la costituzione e l'utilizzo del fondo per l'anno 2022, seguono le regole rispettivamente degli art. 67 e 68 del vigente C.C.N.L.;
- l'art.9 e seguenti dell'appendice V al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi prevede che l'Ente si doti di un Nucleo di Valutazione, costituito in forma monocratica da un esperto esterno con competenze tecniche di valutazione, gestione del personale e controllo di gestione;
- con Decreto Sindacale n. 14 del 25.05.2022 Prot. n. 0013752 del 25.05.2022 è stato rinnovato il Nucleo di Valutazione monocratico del Comune di Castelletto Sopra Ticino per gli anni 2022 / 2024 nella persona del Dott. Fabio Lorenzo Rebora;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 11.06.2018 “Costituzione della Delegazione Trattante di parte datoriale” è stata costituita la delegazione di parte datoriale nella contrattazione collettiva integrativa, così come previsto dall’art. 7 del CCNL 21.05.2018 per il personale del comparto Funzioni Locali, precisando che della stessa fanno parte:

- Segretario Comunale – Presidente;
- i Responsabili delle seguenti Aree:
  - ✓ Lavori Pubblici;
  - ✓ Amministrativa Demografica;
  - ✓ Finanziaria;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 17.12.2019 “Regolamento di attivazione fondo di previdenza complementare Perseo Sirio a favore degli appartenenti al Comando di Polizia Locale”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 20.12.2021 “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del Codice della Strada anno 2022”, con la quale si destina, tra l’altro, la somma di € 4.000,00 a misure di assistenza e previdenza per il personale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 31.01.2022 con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l’anno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 21.02.2022 di approvazione del PEG esercizi 2022/2024 (parte finanziaria) e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 05.08.2022 di approvazione del Piano della Performance anno 2022;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25.07.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il periodo 2023-2025;

VISTO il prospetto predisposto dal Responsabile dell’Area Finanziaria e relativo al Fondo Risorse Decentrate anno 2022;

RITENUTO pertanto opportuno:
- avviare la procedura per la sottoscrizione dell’accordo economico, al fine di legittimare la corresponsione delle indennità e del salario accessorio;
- in vista della convocazione della delegazione trattante di parte sindacale, di formulare alla delegazione trattante di parte datoriale, le direttive utili per definire gli obiettivi e vincoli atti ad indirizzare l’attività di confronto sindacale in esito alla quale, verranno definite le modalità generali di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate per l’anno 2022;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. **DI FORMULARE** per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati, trascritti ed approvati, le direttive in ordine alla costituzione ed all’utilizzo delle risorse decentrate per il personale per l’anno 2022 e per l’avvio delle trattative finalizzate alla stipula dell’accordo per l’annualità economica 2022.

2. **DI PRENDERE ATTO** che il fondo per la remunerazione del lavoro straordinario ammonta ad € 11.398,00 e che le eventuali economie confluiranno, in sede di liquidazione, nel fondo per la produttività.

3. **DI DARE ATTO** della necessità di avviare le trattative per la definizione dell'accordo per l'annualità economica 2022, come di seguito precisato:
   RISORSE
   Stabili: € 177.755,06 accertate dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in quanto trattasi di quantificazione priva di elementi di discrezionalità.
   Variabili da finanziare attraverso l'applicazione degli articoli sotto riportati:
   - art. 67 – comma 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018 come segue:
     a) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016;
     b) compensi ISTAT:
        - contributo presunto forfettario variabile e fisso relativo al Censimento Permanente della Popolazione;
        - contributo presunto relativo all'indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie "*Aspetti della vita quotidiana*" 2022;
   - art. 67 - comma 3, lett. f) relativamente all'art. 54 del CCNL 14.9.2000 per € 280,00, relativi a compensi per notifiche effettuate.

4. **DI DARE ATTO INOLTRE**:
   a) che, ai sensi dell'art.13 del contratto integrativo decentrato del 11.04.2019, la misura dell'indennità per specifiche responsabilità (ex art. 70 quinquies, comma 1, CCNL 21.05.2018) dovrà essere erogata in modo proporzionale al punteggio e rispettando i seguenti criteri:
   - ✓ il raggiungimento di un punteggio minimo pari a 15.
   - ✓ l'importo riconosciuto a seguito di valutazione è rapportato in caso di part time.

   b) che il fondo 2022 da destinare alle indennità, ai premi ed ai servizi già oggetto del Contratto Integrativo Aziendale vigente dovrà prevedere le seguenti voci:
   - ✓ Servizio Centro Estivo Asilo Nido per proseguimento servizio oltre al calendario scolastico regionale;
   - ✓ Premio incentivante performance organizzativa ed individuale, corrisposto sulla base delle valutazioni della performance individuale e collettiva;
   - ✓ Nel rispetto del limite concordato di € 17.500,00 annui, vengono stabilite per l'anno 2022:
     - indennità per specifiche responsabilità:
       - ai dipendenti nominati Responsabile di Ufficio;
       - ai dipendenti nominati Responsabile del Procedimento;
       - al dipendente Coordinatore dell'Asilo Nido;
     - indennità di funzione:
       - ai dipendenti della Polizia Locale nominati Responsabile di Ufficio;
       - ai dipendenti della Polizia Locale nominati Responsabile del Procedimento;
   - ✓ € 350,00 annui ai dipendenti nominati ufficiali di stato civile e d'anagrafe e responsabile tributi.
   - ✓ Reperibilità: destinata al personale operaio, tecnico e cimiteriale.
   - ✓ Indennità servizio esterno: corrisposta al personale di Polizia Locale nella misura fissata dal vigente contratto decentrato integrativo.

- ✓ Indennità di turno: corrisposta al personale avente diritto appartenente alla Polizia Municipale ed al personale ausiliario dell'Asilo Nido.
- ✓ Indennità condizioni di lavoro per prestazioni di lavoro comportanti esposizioni al rischio: corrisposta sulla base di certificazione del Responsabile per le prestazioni lavorative previste dal contratto integrativo aziendale.
- ✓ Indennità di maneggio denaro: corrisposta al dipendente/agente contabile nella misura stabilita dal vigente contratto integrativo aziendale.
- ✓ Indennità per le notifiche effettuate: corrisposta al messo notificatore, nella misura stabilita dal vigente contratto.
- ✓ Risorse ai sensi dell'art. 67 – comma 3 lett. c)
    - incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016
    - Compensi ISTAT:
        - contributo presunto forfettario variabile e fisso relativo al Censimento Permanente della Popolazione;
        - contributo presunto relativo all'indagine multiscopo ISTAT sulle famiglie "Aspetti della vita quotidiana" 2022.

c) che, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 159 del 20.12.2021 ad oggetto "Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie alle norme del Codice della Strada – anno 2022" si è provveduto a destinare la somma di €. 4.000,00 per la previdenza complementare degli operatori di Polizia Locale attualmente in servizio presso questo Ente.

d) il fondo 2022 ricomprende le risorse necessarie all'effettuazione delle progressioni economiche orizzontali con decorrenza dal 01.01.2022.

5. **DI DARE ATTO INFINE** che:
    - la Delegazione Trattante di parte datoriale dovrà operare nell'ambito delle competenze contrattualmente stabilite e nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta con il presente atto.
    - l'ipotesi di accordo deve essere trasmessa al Revisore del Conto, al fine di verificare che gli oneri derivanti dall'applicazione delle clausole del contratto stesso siano coerenti con i vincoli posti dalle norme di legge in materia vigenti, dal contratto nazionale e del bilancio di previsione e per l'emissione della conseguente certificazione.
    - la presente deliberazione ha carattere di indirizzo e non comporta impegno di spesa.
    - la presente deliberazione verrà trasmessa come informativa alla RSU e alle OO.SS. ai fini dell'avvio e della successiva conclusione delle trattative relative all'accordo economico per l'anno 2022.

6. **DI DICHIARARE** con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE	IL Segretario Comunale
F.to Stilo Massimo	F.to Angela Dott.ssa Ganeri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D.Lgs. 267/00)

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni consecutivi a partire dal al .

Castelletto S. Ticino, lì

Reg. Pubbl. n.

IL Segretario Comunale
F.to Angela Dott.ssa Ganeri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
F.to Angela Dott.ssa Ganeri

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castelletto S. Ticino, lì

IL Segretario Comunale
Angela Dott.ssa Ganeri

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE STABILI

Disposizione	Descrizione	Importo
RISORSE STABILI Articolo 67, commi 1 e 2 del CCNL 2016-2018	*1. UNICO IMPORTO CONSOLIDATO di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017 il quale resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi . 2. INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018*	
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018		
ARTICOLO 67, COMMA 1	*1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un* ***unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili*** *, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004.*	€ 154.506,34
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato ***al netto di quelle che gli enti hanno destinato*** *, nel medesimo anno, a carico del Fondo,* ***alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative*** *.*	-
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ***nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità"***	-
ARTICOLO 67, COMMA 2 LETTERA A	*a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e* ***a valere dall'anno 2019***	€ 4.659,20
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA B	*b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data*	€ 6.642,44
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA C	*c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*	€ 11.947,08
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA D	*d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;*	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2 , LETTERA E	*e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA F	*f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile* ***solo dalle Regioni*** *che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA G	*g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*	€ -
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA H e COMMA 5 LETTERA A	*h) delle risorse stanziate dagli enti ai sensi del* ***comma 5, lett. a)*** *- Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di* ***incremento delle dotazioni organiche,*** *al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*	€ -
TOTALE RISORSE STABILI		**€ 177.755,06**

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

CALCOLO DEL FONDO DIPENDENTI ANNO 2022 RISORSE VARIABILI

Disposizione	Descrizione				Importo
RISORSE VARIABILI Articolo 67, comma 3 del CCNL 2016-2018	*3.Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:*				
SPECIFICA ARTICOLI CCNL 2016-2018					
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA A	*a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001;*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA B	*b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98; PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA C	*c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA D	*d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*				€ 579,42
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA E	*e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1/4/1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA F	*f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL 14/9/2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*				€ 280,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA G	*g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA H e COMMA 4	*h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del* ***comma 4*** *- In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'* ***1,2%*** *su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*	MS 1997	€ 892.757,72	1,20%	€ 8.500,00
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA I e COMMA 5 LETTERA B	*i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziate dagli enti ai sensi del* ***comma 5, lett. b)*** *- Gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di* ***obiettivi dell'ente, anche di mantenimento*** *, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA J e COMMI 8 e 9	*j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziate in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;*				€ -
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA K	*k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.*				€ -
TOTALE RISORSE VARIABILI					**€ 9.359,42**
TOTALE GENERALE					**€ 187.114,48**

La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5 deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d. lgs. n. 75/2017, ossia nei limiti delle risorse del fondo del salario accessorio dell'anno 2016